

tati di vivere per molti anni nella miseria, aspettando un avanzamento, che non arriva mai! E non l'hanzo per una ragione inerente al regolamento passato e per una che sorgerà dalla legge, che ora stiamo approvando.

Il regolamento del 1886 applicava anche in questa parte il detto criterio della moltiplicazione. Si moltiplicavano gli anni di servizio per l'aggio lordo, ed il maggior risultato faceva decidere il concorso in beneficio dei ricevitori, che avevano goduto maggior reddito. Questa disposizione, che io riconosco ingiusta, come quella che concerne le vedove e gli orfani, credo che debba essere modificata nel nuovo regolamento.

Ma v'è di più. Questi ricevitori che vivono nella miseria, (e non sono pochi) ai quali ora sarà impedito di concorrere ai banchi di seconda categoria, in che condizioni si troveranno?

Essi potranno concorrere ai posti più alti dove ordinariamente non arrivano, e il numero dei quali è molto scarso; mentre i commessi e i reggenti, ai quali d'ora innanzi va devoluto tutto il beneficio dei banchi di seconda categoria, ben presto potranno diventare ricevitori e mettersi davanti a quelli, che sono ricevitori da un pezzo, e vincerli nei concorsi ai posti di prima categoria!

Questo mi pare uno stato di cose veramente ingiusto, a cui dovrebbesi provvedere con una disposizione di legge, almeno transitoria, per ammettere al concorso insieme ai gerenti e reggenti, anche i ricevitori d'infima classe, siccome era provveduto dal regolamento del 1886. Poichè il regolamento della Camera non mi consentirebbe di presentare adesso tale proposta, io prego l'onorevole ministro, di fare in modo che la condizione di questi poveri ricevitori sia migliorata.

Queste considerazioni, che non mi permettono di estendere ad altri casi, le riepilogo in un'unico concetto: provvedasi col regolamento che le ragioni e i diritti dei più bisognosi e dei più deboli sieno pienamente guarentiti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Rispondo subito alla seconda parte della raccomandazione dell'onorevole Nunzio Nasi.

Mi pare che egli deplori che, per effetto dell'articolo 4 di legge, sia inibito ai ricevitori dei piccoli banchi di migliorare la loro condizione: poichè i banchi fino a 2000 lire di reddito lordo, sono riservati ai reggenti e commessi. Faccio osservare all'onorevole Nasi, che questi ricevitori possono concorrere ai banchi che hanno più di

2000 lire di reddito. Non dico una cosa a caso. Ho qui una statistica da cui risulta che sono 1664 i banchi; dei quali, 505 sono di reddito lordo inferiore a 2000 lire; 138 di un reddito da 2000 lire a 2500; 98, da 2500 a 3000; 923, da più di 3000.

Dunque, vede che i ricevitori che avessero banchi di lotto inferiori a 2000 lire, hanno un vasto campo nel quale aspirare, per migliorare la loro condizione, perchè hanno nientemeno che 1159 banchi sopra 1664, ai quali possono aspirare.

Nasi N. Superiori a 2000 lire?

Colombo, ministro delle finanze. Sicuro: 505 banchi sono di reddito inferiore a 2000 lire; e 1159, di reddito superiore a 2000 lire.

Anzi, dirò che, se ci furono domande insistenti, furono quelle dei commessi che, appunto per questa piccola proporzione che c'è fra i banchi fino a 2000 lire e quelli di più di 2000 lire, avrebbero voluto che noi avessimo accordato loro di poter adire i banchi di un reddito maggiore, da 2500 fino a 3000.

Del resto, nel regolamento terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Nasi, nel senso di chiarir bene la cosa.

Quanto all'altra raccomandazione, non posso dire adesso all'onorevole Nasi come si risolverà la difficoltà che egli ha sollevato e che credo degna di osservazione.

S'intende che, nel regolamento, cercheremo di fare in modo di soddisfare ai desideri che egli ha manifestato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cibrario, relatore. La Commissione nulla ha da aggiungere alle dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma, per finire di sdebitarsi del suo ufficio, deve sottoporre all'onorevole ministro due casi pratici, sui quali la sua attenzione fu richiamata da petizioni ricevute in quest'ultimi momenti.

L'uno è quello di un impiegato del macinato, il quale non avrebbe ancora trovato quel collocamento che gli ordinamenti pel conferimento dei banchi di lotto gli concedevano prima. È inutile dire che, per logica, se quest'individuo non ha potuto trovare collocamento sotto l'impero delle disposizioni antecedenti, l'onorevole ministro dovrebbe, concorrendo le condizioni volute di capacità e di merito, fare per esso un posto.

Il secondo caso pratico, che si presenta alla Commissione, è questo:

L'articolo 4° del disegno di legge, approvato dalla Camera, al capoverso b) dice che per un do-